



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 943 DEL 28/10/2022

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO	prof. Vincenzo Bronte
DIRETTORE SANITARIO	dr.ssa Anna Maria Saieva
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	dr. Francesco Favretti

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE NOMINATIVA TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - I.R.C.C.S. E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA PER LO STAGE EXTRA RETE FORMATIVA DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO IN UROLOGIA.

Note per la Trasparenza: con il presente provvedimento si approvare e sottoscrive la convenzione nominativa tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi dell'Aquila per lo svolgimento dello stage extra rete formativa di un medico specializzando in Urologia.

Il Direttore dell'UOC **Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 16611 del 2.09.2022 l'Università degli Studi dell'Aquila ha inoltrato la richiesta di accoglimento di un medico in formazione specialistica iscritto al III anno della Scuola di Specializzazione in Urologia, per la frequenza di un periodo complessivo di 18 mesi di formazione "extra rete formativa" il cui avvio - compatibilmente con i tempi del procedimento amministrativo di approvazione e sottoscrizione della relativa convenzione - è previsto per l'1.11.2022;
- il Direttore della Scuola di Specializzazione di Urologia Dott. Carlo Vicentini ha proposto la stipulazione della convenzione in parola al fine di offrire al medico in formazione specialistica la possibilità di svolgere un'esperienza formativa relativamente alle attività professionalizzanti ed al tirocinio *stricto sensu* inteso nell'ambito dello stage extra rete formativa di cui al Decreto interministeriale n. 402 del 2017, approfondendo alcuni specifici aspetti della disciplina e della pratica in materia urologica;
- il Consiglio di Area Didattica della Scuola di Specializzazione in Urologia, del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente MeSVA dell'Università degli Studi dell'Aquila, in data 19/07/2022 ha approvato la richiesta del Dott. Federico Allocati, medico in formazione specialistica, di frequentare per un periodo di formazione extra rete formativa di 18 mesi la UOC Urologia dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, deliberando nella seduta del 7/10/2022, nell'ambito del progetto formativo individuale, la definitiva approvazione allo svolgimento della relativa attività formativa;

RITENUTO che:

- sia opportuno stipulare una convenzione nominativa *ad hoc* per permettere al medico in formazione specialistica iscritto al III anno della Scuola di Specializzazione in Urologia attivata presso l'Università degli Studi dell'Aquila di effettuare il tirocinio fuori dalla rete formativa della relativa Scuola di Specializzazione di area sanitaria, per un periodo complessivo di 18 mesi;
- l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. ha interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale a favore dei medici in formazione specialistica iscritti alle Scuole di Specializzazione provenienti da altre Regioni, i quali sono accolti presso le proprie strutture solo previa verifica della mancata saturazione del potenziale formativo da parte delle relative Scuole di Specializzazione dell'Ateneo di Padova, qualora rientrino nella rispettiva rete formativa dello stesso;
- le attività oggetto dello stage extra rete formativa sono di tipo clinico, chirurgico e di ricerca scientifica nell'ambito della chirurgia urologica oncologica presso lo IOV – I.R.C.C.S., oltre che riferite all'ambito della chirurgia robotica, e sono finalizzate ad incrementare le relative skills in campo laparoscopico/robotico ed in generale chirurgico;

VISTO che:

- la formazione medico specialistica è disciplinata dal D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della Direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle Direttive 97/50/CEE, 98/21/CEE e 99/46/CEE che modificano la Direttiva 93/16/CEE;
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13.06.2017 all'Allegato 1 stabilisce che, al fine di perfezionare la formazione specialistica, le Scuole di Specializzazione possano avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, ponendo il limite massimo di 18 mesi ai periodi

complessivi di frequenza di tali strutture da parte dei medici in formazione specialistica, indicando altresì che l'attività al di fuori della rete formativa di riferimento richiede la stipulazione di un'apposita e motivata convenzione nominativa oltre che la redazione di un progetto formativo individuale definito;

- tali ulteriori strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e/o contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale, requisito che IOV quale soggetto ospitante in qualità di ente di diritto pubblico possiede;
- con D.G.R.V. n. 417 del 12 aprile 2022, recante “Disposizioni per l'anno 2022 in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 e articolo 14, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2018, n.48. D.G.R. n. 23 /CR del 15 marzo 2022”, al punto R) la Regione Veneto ha confermato la disposizione secondo la quale, per l'instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali afferenti al SSR da parte di medici in formazione specialistica per periodi di formazione “extra rete formativa”, sia necessario ottenere preventivamente il rilascio del nulla osta da parte dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto e successivamente stipulare un'apposita motivata convenzione nominativa qualora la struttura di destinazione afferisca alla rete formativa di un altro Ateneo;
- con nota prot. n. 18233 del 28.09.2022 questo Istituto ha richiesto il preventivo nulla osta all'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto la quale, con nota registrata al protocollo generale IOV n. 19471 del 13.10.2022, ha autorizzato la frequenza della struttura UOC Urologia Oncologica da parte del medico in formazione specialistica nell'ambito del periodo di stage richiesto;

TENUTO CONTO che:

- la UOC Urologia Oncologica afferisce alla rete formativa dell'omologa Scuola di Specializzazione in Urologia dell'Ateneo di Padova, ed in virtù di questo l'accoglimento della richiesta di tirocinio extra rete formativa è subordinata, a norma del decreto interministeriale 402/2017, alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria tanto in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali quanto in rapporto al numero dei medici specializzandi dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- il Direttore della UOC Urologia Oncologica con nota prot. n. 17227 del 13.09.2022 ha espresso parere favorevole all'accoglimento dello specializzando, confermando, a seguito di previa verifica, la mancata saturazione del potenziale formativo nella relativa struttura sanitaria anche in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Università degli Studi di Padova frequentanti la stessa struttura, così come disposto dall'art. 1.2 dell'Allegato 1 al Decreto Interministeriale n. 402/2017;

PRECISATO che:

- con nota prot. n. 35512 del 30.01.2018, la Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale ha inviato disposizioni relative all'attività formativa dei medici specializzandi presso le strutture delle Aziende ed Enti del SSR, stabilendo che le convenzioni o gli accordi debbano ricomprendere la disciplina della copertura assicurativa del medico per il periodo di formazione specialistica;
- con successiva nota dell'Area Sanità e Sociale, di cui al prot. n. 111059 del 22.03.2018, è stabilito che all'assicurazione per responsabilità personale e professionale degli specializzandi, ivi compresi quanti provengano da Atenei fuori dal territorio regionale, provvede l'ente sanitario del SSR in qualità di soggetto ospitante degli stage extra rete formativa;
- l'Istituto Oncologico Veneto garantisce la copertura assicurativa allo specializzando in parola attraverso il contratto assicurativo stipulato dall'Azienda Zero il quale è volto a garantire la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO) del personale dipendente e non dipendente degli enti sanitari della Regione Veneto, ivi compresi gli specializzandi extra rete formativa

- (Polizza n° 167997 decorrente dall'1 maggio 2022 e scadenza il 31 dicembre 2024), restando in ogni caso fermo che l'eventuale ulteriore copertura assicurativa per colpa grave sia posta a carico del medico in formazione specialistica;
- la copertura assicurativa per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione è in ogni caso garantita dall'Ente Ospitante;
 - lo stage extra rete formativa non costituisce ad alcun titolo rapporto di lavoro e tantomeno vincola l'Ente Ospitante alla futura costituzione di rapporti di lavoro a favore dello specializzando, pertanto la frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata esclusivamente all'addestramento previsto dallo statuto della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante, non è posto quindi alcun onere a carico del bilancio dell'Istituto;
 - l'articolo 10 del testo di convenzione, disciplinando l'accesso alla mensa aziendale del medico specializzando, coerentemente con il disposto di cui alla lettera S) della D.G.R. 417/2022 che richiama la D.G.R. n. 307 del 16 marzo 2021, garantisce l'accesso al servizio di ristorazione interno alle due sedi dello IOV di Padova e Castelfranco Veneto in cui avrà luogo l'attività formativa del medico in formazione specialistica alle medesime condizioni applicate ai soggetti esterni e definito dai regolamenti aziendali;
 - le disposizioni recate dall'articolo 9 del testo di convenzione disciplinano dettagliatamente la materia della radioprotezione, dovendo svolgersi l'attività di tirocinio all'interno di una struttura ad alto rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, prevedendo specificamente gli adempimenti sia a carico dell'ente promotore che dell'ente ospitante in materia tra le altre di classificazione, così come imposto dalla normativa disciplinante la materia recata dal D. Lgs. 101 del 31.07.2020.

Tutto ciò premesso si propone di approvare e sottoscrivere la convenzione nominativa tra l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi dell'Aquila per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa di un medico in formazione specialistica in Urologia, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della UOC Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 288/2003;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26;

VISTE le Leggi Regionali nn. 55 e 56 del 1994;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione nominativa tra l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi dell'Aquila per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa di un medico in formazione specialistica iscritto al III anno della Scuola di Specializzazione in Urologia dello stesso Ateneo, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il medico specializzando di cui al punto 1) svolgerà l'attività di tirocinio professionalizzante presso la UOC Urologia Oncologica per il periodo decorrente dalla data dell'1.11.2022, compatibilmente con i tempi del relativo procedimento amministrativo di approvazione e sottoscrizione della convenzione e comunque per una durata complessiva di 18 mesi;
3. di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e la frequenza del tirocinante è esclusivamente finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della Scuola di Specializzazione, pertanto nessun onere è posto a carico del bilancio dell'Istituto;
4. di incaricare la UOC Affari Generali, la UOC Urologia Oncologica, la UOC Fisica Sanitaria ed il Medico Autorizzato degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo On line nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
dr.ssa Patrizia Benini